



S E N T E N Z A N . 8 7 / 2 0 2 6

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E R E G I O N A L E P E R L A C A M P A N I A

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

riguardo al giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 74709

P R O P O S T O D A

(OMISSIS), nato a (omissis), rappresentato e difeso dall'avv. Mariantonietta Calligaro (del foro di Benevento), nonché elettivamente domiciliato a San Giorgio del Sannio (BN) in via Gustavo Bocchini n° 17 presso lo studio del difensore stesso;

C O N T R O

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del ministro *pro tempore*, non costituito;

E

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Di Ronza (iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati presso il tribunale di Napoli), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Alcide De Gasperi n° 55 presso l'Avvocatura regionale INPS;

N E L Q U A L E È I N T E R V E N U T A

ARMA DEI CARABINIERI, in persona del comandante generale *pro tempore*, rappresentato e difeso dal capo *pro tempore* del servizio Trattamento economico del Centro Nazionale Amministrativo, nonché domiciliato a Chieti presso la sede del Centro stesso.

§ § §

F A T T O

1. Con ricorso depositato presso questa Sezione il 19 maggio 2025 (omissis), militare nell'Arma dei Carabinieri, ha evidenziato di esser stato inviato in missione in Bosnia dal 29 dicembre 2006 al 31 agosto 2007, sotto l'egida dell'ONU. Tuttavia egli ha lamentato che, per quella missione, il Ministero della Difesa gli aveva negato l'attribuzione dei benefici combattentistici sanciti dalla legge n° 1746/1962, ai fini del trattamento pensionistico.

Perciò l'odierno ricorrente ha domandato l'attribuzione di tali benefici, cioè della supervalutazione prevista dall'art. 18 del D.P.R. n° 1092/1973.

2. Con comparsa depositata il 20 ottobre 2025 è intervenuta nell'odierno giudizio l'Arma dei Carabinieri, resistendo nel merito alla pretesa attorea.

3. Analoga resistenza vi è stata da parte dell'INPS, costituitosi con comparsa depositata il 22 febbraio 2026.

4. Senza che si fosse costituito il Ministero della Difesa, all'udienza del 5 del mese successivo la causa è stata discussa esclusivamente tra l'odierno ricorrente e l'INPS; e, quindi, è stata trattenuta in decisione, venendo infine data lettura del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.

D I R I T T O

5. A detrimento della domanda attorea basti evidenziare che la Corte Costituzionale, con la sentenza n° 240/2016, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge n° 1746/1962 sollevata dal giudice amministrativo, in riferimento all'art. 3 della Costituzione: nella parte in cui "... l'attività svolta dai militari italiani per conto dell'ONU nelle cosiddette missioni di pace ..." risulta considerata non "... equivalente ad una campagna di guerra ...".

Inoltre le Sezioni Riunite di questa Corte, con la sentenza n° 21/2018,

hanno enunciato il vincolante principio di diritto secondo cui “ai militari che hanno prestato servizio per conto dell'ONU in zone di intervento non spettano, ai fini pensionistici, i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti che abbiano partecipato alle campagne di guerra, individuate dalle disposizioni vigenti in materia”.

6. Nondimeno le incertezze giurisprudenziali che hanno caratterizzato l'odierno *thema decidendum*, soprattutto anteriormente agli arresti giurisprudenziali testé ricordati, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 74709, proposto da (omissis) contro l'INPS ed il Ministero della Difesa, in cui è intervenuta l'Arma dei Carabinieri:

- 1) rigetta la domanda proposta da (omissis);
- 2) compensa integralmente fra tutte le parti le spese di lite;
- 3) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 5 marzo 2026.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 08.04.2026

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli